

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Legge regionale sulla semplificazione e trasparenza amministrativa



Tempi certi e più brevi per la conclusione dei procedimenti (art.2)

Tempi certi e più brevi per la conclusione dei procedimenti (art.2)

Le singole amministrazioni regionali e locali dovranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, procedere ad un completo riesame dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per individuare i tempi di conclusione degli stessi, che non potranno essere superiori a 60 gg. e, solo per procedimenti amministrativi di particolare delicatezza o di maggiore complessità, non superiori a 150 gg.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i procedimenti amministrativi per i quali non siano stati individuati i termini finali massimi sopraindicati, dovranno concludersi nel termine di 30 giorni.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Responsabilità dirigenziale e obbligo di risarcimento del danno (artt. 2 e 5)

Responsabilità dirigenziale e obbligo di risarcimento del danno (artt. 2 e 5)

La legge introduce forme di responsabilità disciplinare, amministrativa e dirigenziale nei confronti dei funzionari che omettano o ritardino di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento nei termini prescritti.

La legge prevede, inoltre, l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto da parte della pubblica amministrazione nelle ipotesi di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Digitalizzazione della P.A. (art.3)

Digitalizzazione della P.A. (art.3)

La legge richiama le pubbliche amministrazioni regionali all'osservanza del Codice dell'Amministrazione Digitale cui dare piena attuazione attraverso l'adozione delle nuove procedure strutturate sulle tecnologie dell'informazione. Le principali novità riguardano l'introduzione dello scambio telematico di dati tra imprese e P.A., l'uso della posta elettronica certificata, l'accesso ai servizi in rete, l'utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti, l'arricchimento dei siti istituzionali in termini di efficienza.



Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 6)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 6)

La Scia prende il posto della Dichiarazione di inizio attività (DIA).

E' una procedura semplificata che consente per gli atti di autorizzazione, licenza, permesso e, comunque, a contenuto non discrezionale l'avvio dell'attività oggetto di segnalazione certificata dalla data della sua presentazione all'amministrazione competente. Quest'ultima provvederà ad esercitare i necessari controlli in ordine alla conformità dell'attività ai requisiti prescritti dalla legge, nei 60 giorni successivi all'inizio della stessa. L'avvio immediato dell'attività non è consentito qualora sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La finalità della procedura è quella di semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione, da un lato, e cittadini e imprese, dall'altro, obiettivo essenziale per incentivare lo sviluppo economico della Regione.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sportello unico per le attività produttive (SUAP) (art. 10)

Sportello unico per le attività produttive (SUAP) (art. 10)

Sempre al fine di implementare l'avvio di nuove attività imprenditoriali ed accrescere la capacità di attrazione da parte della Regione di nuovi investimenti economici, la legge provvede ad innovare la disciplina del SUAP, adeguando la normativa contenuta nella legge regionale 10/2000 alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 38 del D.L. 112/2008 e dal D.P.R. 160/2010.

Tra le principali novità mutate dalla normativa statale si segnala l'individuazione del SUAP, quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale ed unico responsabile per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sportello unico per le attività produttive (SUAP) (art. 10)

Il SUAP è tenuto a dialogare in modalità esclusivamente telematica sia con l'utente che con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per quanto attiene alle procedure amministrative di competenza dei SUAP, la legge rinvia al nuovo regolamento statale che prevede due differenti iter procedurali. Un procedimento semplificato attivabile tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); un altro, ordinario, che si conclude o nel breve termine di 30 giorni ovvero mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Valorizzazione del merito e standard qualitativi dei servizi più elevati (art.11)

Valorizzazione del merito e standard qualitativi dei servizi più elevati (art.11)

La legge procede al recepimento dei criteri e principi introdotti dal c.d. Decreto Brunetta allo scopo di perseguire il miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, nonché la crescita professionale del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività.



Più trasparenza nella P.A. con l'utilizzo dei siti web per la diffusione dei dati (art.12)

Più trasparenza nella P.A. con l'utilizzo dei siti web per la diffusione dei dati (art.12)

La legge dà ampia attuazione al principio di trasparenza della pubblica amministrazione mediante l'utilizzo dei siti informatici per la diffusione dei dati afferenti al bilancio, alla spesa per il personale, ai curricula dei soggetti esterni con incarichi di consulenza.

Sempre sui siti dovranno essere diffusi i moduli ed i formulari per la presentazione di istanze da parte del cittadino, onde facilitare il dialogo tra quest'ultimo ed i pubblici uffici.

Si prevede ancora la riduzione degli sprechi connessi all'utilizzo di strumenti cartacei, con conseguente pubblicazione degli atti amministrativi nei siti internet, e la diffusione delle buone pratiche amministrative.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Logo della P.A.: utilizzo uniforme e coordinato (art.14)

Logo della P.A.: utilizzo uniforme e coordinato (art.14)

Con l'obiettivo di assicurare un'immagine coordinata, univoca e trasparente all'interno ed all'esterno dell'amministrazione è prevista l'adozione di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Norme per il contrasto alla corruzione (art.15)

Norme per il contrasto alla corruzione (art.15)

Di grande rilievo è il recepimento del “Codice Antimafia ed Anticorruzione” noto come “Codice Vigna”, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 514/2009, il cui scopo è quello di contrastare il rischio di diffusione della corruzione ed infiltrazioni di tipo mafioso all’interno delle pubbliche amministrazioni.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Riordino normativo e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art.16)

Riordino normativo e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art.16)

La legge persegue l'obiettivo della certezza del diritto attraverso l'impegno della Giunta di Governo ad effettuare un riordino normativo ed un'attività di coordinamento tra le leggi regionali utilizzando lo strumento di una legge annuale sulla semplificazione.

Altro strumento di semplificazione amministrativa è costituito dall'introduzione della delegificazione dei procedimenti amministrativi cui si potrà pervenire tramite regolamenti da adottarsi con Decreto Presidenziale entro sei mesi dall'emanazione dell'apposita legge delega

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Norme per l'edilizia (art. 19)

Norme per l'edilizia (art. 19)

La legge, allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo, ha soppresso la commissione edilizia ed ha abbreviato i termini dell'iter preordinato al rilascio della concessione edilizia.